



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

VE/accordoDGArefuso

Al Direttore Generale Archivi  
[mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it)

Al Direttore Generale Belle Arti e  
Paesaggio  
[mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it)

e p.c.

Al Capo di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretario Generale  
[mbac-sg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it)

Al Capo dell'Ufficio Legislativo  
[mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

Al Direttore Generale Organizzazione  
[mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-or@mailcert.beniculturali.it)

Soprintendenza Archivistica della  
Toscana  
[mbac-sa-tos@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sa-tos@mailcert.beniculturali.it)

OGGETTO: L. 125/2015 - Accordo di collaborazione tra DGA e DGBIC del 26 ottobre 2015

La Soprintendenza Archivistica della Toscana con nota prot. n. 5083/01.07.06/19 del 5/11/2015, indirizzata anche alla Direzione Generale Archivi, ha chiesto un chiarimento in merito all'interpretazione dell'art.2, comma f) dell'accordo indicato in oggetto che demanda alle Soprintendenze Archivistiche competenti per territorio il "rilascio dell'autorizzazione preventiva al trasferimento ed all'esportazione temporanea di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali all'interno del territorio nazionale (art. 48 del Codice) ", in quanto detto articolato appare in contraddizione con quanto disposto nel consimile accordo di collaborazione stipulato tra la DGBIC e la DGBEAP del 20 ottobre 2015, all'art. 1, comma a) nel quale si legge che è affidato agli



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Uffici Esportazione competenti per territorio ” l’espletamento delle procedure connesse al rilascio dell’autorizzazione preventiva al trasferimento ed all’esportazione temporanea di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali fuori dal territorio della Repubblica (art.66)”.

Si rappresenta, al riguardo, che trattasi di un refuso, in quanto l’art. 2 comma f) dell’accordo fa riferimento all’art. 48 del Codice, che riguarda il prestito e non l’esportazione.

Si pregano le Direzioni Generale Archivi e Belle Arti e Paesaggio di diramare quanto sopra alle proprie strutture periferiche. Sarà cura della scrivente pubblicare sul sito di questa Direzione la presente rettifica.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Rossana Rummo)

